



STATUTO

AIR AMBULANCE Società Mutuo Soccorso



AIR AMBULANCE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Atto di costituzione redatto dal dr. Paolo Lovisetti, notaio in Milano, iscritto al
Collegio Notarile di Milano

Repertorio n. 297440 / 49060 Registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il
12.9.2018 al n. 29813 Serie 1T



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

Denominazione

E' costituita ed acquisisce personalità giuridica, ai sensi e per gli effetti della legge 15 aprile 1886 numero 3818, una Società di Mutuo Soccorso con la denominazione AIR AMBULANCE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO ETS che nel presente statuto viene indicata, per brevità, come AIR AMBULANCE SMS ETS.

Art. 2

Sede e Durata

La Società ha sede legale in Cologno Monzese. Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sede secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società.

La sua durata è fissata sino al 31 Dicembre 2100, termine che può essere prorogato con delibera dell'assemblea. La società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività che si propongono scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di mutuo soccorso stessa. La Società può partecipare ad organi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei soci, l'esplicazione di determinati servizi. La Società, previa delibera dell'organo amministrativo, può aderire, accettandone gli statuti e i regolamenti, alle associazioni di tutela del movimento mutualistico.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3

Scopo e Oggetto

La Società ha per scopo la solidarietà di Mutuo Soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto dei principi della Mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e l'organizzazione dell'autoaiuto tra i cittadini. La Società ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza

alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziale economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La Società si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2, e della Legge 3818/1886 di:

- a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi di mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;
- b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società, oppure collettivamente in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;
- c) erogare prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi, sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché partecipando alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge;
- d) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;
- e) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari
- f) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti
- g) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico e dei loro familiari;
- h) poter svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal D.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) e i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente.

Per realizzare tutto quanto sopra previsto, la Società potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi con il presente Statuto.

Le attività di cui ai punti c) e d) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni.

In particolare sarà possibile:

- 1) Stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore, sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- 2) Aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, imprese sociali, Società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti in tutto il settore mutualistico e sanitario, in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e dal D.lgs. 117/2017;
- 3) Promuovere, istituire e gestire Fondi Sanitari integrativi e aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni in legge di materia;
- 4) Effettuare tutte le operazioni, anche aventi ad oggetto beni mobili anche registrati, ed immobili, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale.

I rapporti mutualistici con i soci e i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 successive

modificazioni ed integrazioni, sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi.



TITOLO III SOCI

Art. 4 Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle legge vigenti. I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti in terni e delle liberazioni degli organi sociali.

I soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori;
- c) soci onorari.

Art. 5 Soci Ordinari

Sono soci ordinari della Società coloro che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge. Le persone giuridiche che possono divenire soci ordinari sono altre società di mutuo soccorso e i fondi sanitari. L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti e deliberate dal consiglio di amministrazione. Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal consiglio di amministrazione. Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono presentare una domanda al consiglio di amministrazione; il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera. Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivante dal presente statuto. I soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie- con specifica denominazione- in funzione dei diversi diritti e delle diverse obbligazioni assunte verso la società. In caso di recesso esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto al presente statuto e dal regolamento.

Art. 6 Soci Sostenitori

Sono soci sostenitori della Società coloro, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, a prescindere dall'eventuale rapporto di socio ordinario che intendano sostenere l'attività della società attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società. Gli enti sostenitori possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono designare, tra i soci, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore a un terzo totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di regolamento.

Art. 7 **Obblighi Dei Soci**

I Soci sono a:

- a) Rispettare lo Statuto della Società
- b) Osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione
- c) Versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, i premi ed i contributi così come determinati dal regolamento od in mancanza dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 **Recesso**

Il Socio può recedere dalla Società.

Esso deve farne richiesta entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 9 **Esclusione**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dei soci nei seguenti casi:

- a) Inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio;
 - b) Morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contributi, premi etc;
 - c) Comportamenti del Socio dannosi in genere per la società ed il suo funzionamento;
 - d) Quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
- La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della lettera raccomandata* di esclusione.
- L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

TITOLO IV **ORGANI SOCIALI E LORO POTERI**

Art. 10 **Organi della Società**

Sono organi della Società di Mutuo Soccorso:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) L'organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge
- e) L'Organismo di conciliazione (facoltativo)

Art. 11 **Assemblee generali dei soci**

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza la persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci. Il Socio ha diritto ad un voto e può

farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe. Ai soci Enti Mutualistici, possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della SMS.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Spetta all'assemblea ordinaria dei soci:

- a) Approvare il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 117/2017, composto da stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione,
- b) Approvare il bilancio sociale se ricorrono i presupposti di legge di cui l'articolo 14 del d.lgs 117/2017
- c) Eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- d) Approvare i regolamenti interni;
- e) Nominare l'organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs 117/2017;
- f) Deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea;
- g) Trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ed essa affidati dalla legge, dallo statuto e sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione

Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:

- 1) Modificare lo Statuto;
- 2) Procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori;
- 3) Deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 12

Convocazione dell'Assemblea dei soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, entro 180 (centottanta) giorni, nonché ogni qual volta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre per lettera e, in caso di convocazione per scioglimento della Società, per lettera raccomandata.

L'avviso può essere inviato per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

Art. 13

Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto al voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo della Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima

, qualunque sia il numero di soci presenti.

Le assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'assemblea.

Art. 14

Sezione Soci

I soci ordinari possono essere raggruppati in sezioni, che costituiscono unità organica del corpo sociale. Le sezioni hanno lo scopo:

- a) Di mantenere vivo e consolidare tra i Soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica;
- b) Di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;
- c) Di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quando particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche.

Le modalità di funzionamento della Sezione Soci e la relativa governance verranno disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 15

Consiglio Di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 a 111 consiglieri. Essi sono eletti fra i soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il vice Presidente. Può nominare anche un Segretario che può essere un socio non consigliere.

Art. 16

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all'Assemblea dei soci. In particolare per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci. In particolare al Consiglio di amministrazione spetta di:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) Redigere il bilancio di cui all'articolo 11 ed eventualmente il bilancio sociale, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- c) Documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 3 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- d) Compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- e) Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività e alla gestione sociale;
- f) Deliberare l'ammissione, il recesso esclusione dei soci;
- g) Conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- h) Assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sua attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un comitato esecutivo, di cui stabilisce il numero di componenti, i compiti e le funzioni.

Art. 17

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente , tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi.

IL Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio è convocato mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica certificata (PEC), contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata ai Consiglieri almeno otto giorni prima della data dell'adunanza; nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata ai Consiglieri per telegramma o per fax, posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di almeno due giorni non festivi.

Art. 18

Il Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze. Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SMS davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente più anziano.

Art. 19

Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs. 117/2017, la Società procede alla nomina dell'organo di controllo. L'organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Relazione, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 3, sulla destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro. L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni dell'Organo di controllo

deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

Art. 20

Organismo di Conciliazione

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese Quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli Organi Sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondi di diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio del luogo in cui la Società ha la propria sede legale, che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle Parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento dei provvedimenti monitori e cautelari non cedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio Arbitrale risultasse privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Tribunale del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.



TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 21

Esercizio sociale e rendiconto consuntivo

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché delle Riserve costituite a garanzia dalle prestazioni e dal Fondo Patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del consiglio di amministrazione.

I Soci non potranno per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.

In caso di scioglimento della Società, deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso o ai Fondi mutualistici di cui alla legge 59/92

Art. 22

Lasciti e Donazioni

E Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lsg. 117/2017, la Società può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva .

Art. 23

Esercizio Finanziario

L'esercizio inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio, corredato dalla relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'Organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 24
Clausola Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 in quanto compatibili con la disciplina delle SMS e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile.